



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 12 dicembre 2016, composta da:

Dott. Giampiero PIZZICONI Presidente f.f.

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario relatore

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera



e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti

~~n. 11/SEZAUT/2014/INPR recante le *...le linee guida, i relativi questionari*~~

~~allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000~~

~~abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui~~

~~devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23~~

~~dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione~~

~~economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione~~

~~sul rendiconto dell'esercizio 2013";~~

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti

n. 13/SEZAUT/2015/ INPR recante "*...le linee guida, i relativi questionari*

allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000

abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui

devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23

dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione

economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione

sul rendiconto dell'esercizio 2014".

- VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;


ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario

2013 e la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio 2014, redatte

dall'organo di revisione del Comune di Badia Polesine sulla base dei criteri

indicati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni sopra indicate;

VISTA la nota del Magistrato istruttore del 16 giugno 2016 prot. n. 0006603,



con la quale sono stati chiesti all'ente chiarimenti in merito alle rilevate criticità;

VISTA la nota di risposta del Comune di Badia Polesine del 4 luglio 2016, prot. n. 12351, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 0006964 del 6 luglio 2016;

VISTA la nota di integrazione della precedente risposta del Comune di Badia Polesine del 9 agosto 2016, prot. n. 14659, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 0007507 del 9 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 57/2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

FATTO

Dall'esame delle relazioni redatte ai sensi del citato art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di Badia Polesine sulle risultanze dei rendiconti 2013/2014, sono emerse le criticità di seguito, sinteticamente esposte e riportate unitamente agli elementi offerti dall'amministrazione controllata in sede istruttoria, attraverso note e documenti:



1) Equilibri di bilancio, con particolare riferimento alle anticipazioni di tesoreria ed all'impatto dei flussi negativi prodotti dai derivati in essere.

A seguito dell'analisi dei questionari relativi agli esercizi in esame, è emerso che l'ente ha fatto ricorso, in maniera costante, per ammontare rilevante e per un numero elevato di giorni nell'arco dell'esercizio alle anticipazioni di

tesoreria: in particolare, nell'esercizio 2013, le stesse ammontano a complessivi euro 1.562.000,00, con un'esposizione di 363 giorni; nel 2014, le anticipazioni risultano pari ad euro 1.757.000,00, incrementato ulteriormente dalla richiesta, oltre i 3/12 e fino ai 5/12, di euro 2.928.000,00.

In ogni caso, l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria da parte dell'ente risale al 2006 ed è risultato costante e ricorrente, lasciando emergere un evidente e grave squilibrio di cassa, di natura, parrebbe, strutturale e non contingente.

Risulta, infine, che l'ente abbia sforato, nel 2013, il parametro di deficitarietà n. 9, relativo all'esistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.

In proposito, il Comune ha ricondotto la crisi di liquidità, che caratterizza la gestione della cassa ormai da anni, al forte indebitamento contratto in epoca nella quale era consentito e rivelatosi poi non sostenibile, nonché alla scelta di ristrutturare il debito attraverso la stipulazione di contratti derivati

(Swap) nel corso del 2007, i cui flussi negativi incidono pesantemente

(esercizio 2013, per euro 230.442,52; esercizio 2014, per euro 264.735,75, esercizio 2015, per euro 315.000,00). Proprio al fine di estinguere anticipatamente tali contratti, l'ente ha iniziato un contenzioso con l'istituto bancario.

Altro aspetto problematico è quello della gestione delle entrate. Benché le aliquote dei tributi locali siano al massimo, infatti, la congiuntura economica sfavorevole, a dire dell'ente, non avrebbe consentito il recupero, in tempi brevi, del gettito previsto.

Ancora, l'ente lamenta i ritardi, notevoli ed ingiustificati, nella erogazione delle risorse assegnate da parte della Regione Veneto (euro 172.830,18 al 31.12.2013), nonché l'inadempimento, rispetto all'obbligo di rimborsare le quote dei mutui contratti, da parte della società partecipata Polesine Acque s.p.a. e nel rimborso degli oneri di gestione del servizio RSU da parte della Ecoambiente s.r.l., che gestisce tale servizio nel Polesine.

L'ente, poi, sostiene che la violazione del parametro di deficiarietà n. 9 non sarebbe reale, ma sarebbe dovuta ad un errore di compilazione del prospetto inviato unitamente al Certificato del rendiconto 2013.

Ad aggravare il quadro rappresentato, si è aggiunta la difficoltà di riscossione della TARES/TARI e l'abolizione, a partire dal 2016, della TASI sull'abitazione principale.

Infine, l'ente afferma che pur in una situazione critica, sotto il profilo della cassa, per ragioni tanto strutturali quanto contingenti, i giorni di utilizzo dell'anticipazione di cassa nel 2014 sono leggermente diminuiti rispetto all'esercizio precedente, al pari dell'onere finanziario.

A seguito dell'audizione tenutasi presso questa Sezione in data 11 luglio 2016, l'ente ha inviato una relazione integrativa, contenente l'aggiornamento delle informazioni già fornite.

In relazione ai derivati, il Comune ha fatto presente di aver ottenuto la disponibilità della Banca Intesa rispetto all'ipotesi di estinzione anticipata di uno dei derivati, con pagamento del *mark to market* in più rate annuali, senza interessi, così da ridurre l'esposizione di cassa e di aver concordato con la Deutsche Bank di non pagare l'ultima rata di un altro derivato, ottenendo un'economia di euro 50.000,00.



Sono state oggetto di esame, anche in considerazione della situazione di obiettiva difficoltà nella quale si trova l'ente, le risultanze dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2014, recepite ed approvate dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 65 del 30.4.2015.

Dalla lettura della stessa è emerso che sono stati eliminati residui attivi per euro 21.451,71 e residui passivi per euro 232.044,06, con la conseguente formazione di un avanzo di amministrazione di euro 226.823,46, ben maggiore di quello risultante al 31.12.2014, pari ad euro 16.231,11. Il Fondo pluriennale vincolato, al 1° gennaio 2015, è negativo (- 212.011,02 euro), in ragione della parte corrente, che è negativa, al contrario di quella investimenti. Risulta dalla relazione dell'Organo di revisione che l'ente ha previsto un accantonamento ulteriore di euro 121.545,42, oltre a quello al Fondo crediti di dubbia esigibilità già determinato nella delibera in questione in euro 49.000,00.

2) **Gestione delle partecipazioni in Organismi societari.**

Il Comune di Badia Polesine detiene una partecipazione in un organismo societario che presenta problematiche sotto il profilo economico-finanziario, ossia la **POLESINE ACQUE S.p.a.** (partecipata dall'ente al 5,17%), con riguardo alla quale, dall'analisi dei dati presenti sul Siquel, è emersa una incidenza del risultato di esercizio sul patrimonio netto, pari a 2,18% e un'incidenza del capitale sociale, pari a 2,33%, nel 2013, e pari, rispettivamente a 0,16% e 0,18%, nel 2014. La stessa, inoltre, al 31.12.2013, aveva maturato un indebitamento pari ad euro 65.271.851, in diminuzione nel 2014 (euro 63.214.842), ma comunque preoccupante, oltre a presentare una situazione debitoria nei confronti dei Comuni soci, a tutto



il 2014, di ingente ammontare e neppure allocata correttamente in bilancio. Nella nota prodotta in sede istruttoria, si afferma che, nel corso dell'assemblea dei soci della polesine Acque del luglio del 2014, è stato approvato un piano di rientro della suddetta debitoria nei confronti dei comuni soci, con effetto a decorrere dal 2015 ed estinzione in nove anni, ossia nel 2023.


3) Lavori di recupero dell'Abbazia - Stralcio Biblioteca.

Sulla scorta di una segnalazione pervenuta a questa Sezione, sono stati chiesti chiarimenti all'ente in merito ai lavori suindicati ed, in particolare, alla copertura ed alla sostenibilità della spesa necessaria, anche in considerazione delle rilevanti difficoltà manifestate dall'ente nella gestione della cassa e della liquidità.


Sulla vicenda, il Magistrato istruttore ha tenuto apposita audizione in data 11 luglio 2016.

L'ente ha riferito che l'opera pubblica di cui trattasi è stata approvata con deliberazione di G.P. n. 149 del 14.10.2015 di approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche ed inserita nel DUP approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26.11.2015, ed ha prodotto tutti gli atti relativi all'approvazione del Progetto definitivo, del Progetto esecutivo, l'aggiudicazione provvisoria e definitiva, le quali ultime, peraltro, sono accompagnate dal parere negativo dell'allora responsabile del servizio finanziario.

L'ente, inoltre, ha trasmesso copia della determinazione n. 191 del 15.3.2016, dalla quale è emerso che il visto di copertura finanziaria è stato, infine, rilasciato, ma *"al solo scopo di evitare contenziosi con la ditta*



affidataria", e con la precisazione che "i pagamenti derivanti dai SAL potranno essere eseguiti solo previo recupero di risorse finanziarie di entrata corrispondenti". Nella nota prot. n. 12351 del 4 luglio 2016, il Comune, in proposito, dichiara che tale determinazione è stata adottata in considerazione della sussistenza di un'aggiudicazione definitiva, del fatto che il costo dell'opera sarebbe stato assicurato dal contributo regionale, nonché dai proventi delle perequazioni urbanistiche aventi carattere di certezza, e in considerazione del rischio di un contenzioso con il soggetto aggiudicatario. Nella successiva nota prot. n. 14659 del 9 agosto 2016, ad integrazione della precedente ed in risposta agli interrogativi del Magistrato istruttore, emersi nel corso dell'audizione del 11 luglio 2016, l'ente chiarisce ulteriormente che l'affidamento dei lavori sarebbe munito della copertura finanziaria e che la "riserva" espressa nel visto dal responsabile finanziario riguarderebbe esclusivamente la componente del finanziamento di competenza comunale, che si sarebbe comunque realizzata (perequazioni urbanistiche già stipulate) e non le esigenze di cassa, ormai superate ovvero in via di superamento, in previsione della erogazione (ampiamente sollecitata dall'ente medesimo) del finanziamento regionale.



DIRITTO

I. EQUILIBRI DI BILANCIO.

Come si è rilevato nella parte in fatto, il Comune di Badia Polesine ha manifestato problemi sotto il profilo della cassa, riconducibili in parte a ragioni di carattere strutturale ed in parte a ragioni contingenti, soprattutto con riferimento all'esercizio 2014.

Tali problemi hanno sicuramente inciso sulla tenuta degli equilibri, nonostante

l'ente si sia adoperato per superarli (ciò in special modo con riguardo ai derivati in essere ed ai tentativi di ridurre l'esborso provocato dal differenziale tra i flussi). In merito, questa Sezione ricorda che lo strumento delle anticipazioni di tesoreria – cui l'Ente ha fatto ricorso ininterrottamente dal 2006 al 2014 -, disciplinato dall'art. 222 TUEL, deve essere utilizzato entro i limiti e le condizioni previste dalla norma, ossia per far fronte a pagamenti urgenti e indifferibili in situazioni di temporanea carenza di disponibilità liquide, trattandosi di una forma di finanziamento a breve termine e di carattere eccezionale. Nella specie, l'ente, da diverso tempo, fa ricorso alle anticipazioni per ovviare a difficoltà di cassa continuative e strutturali, manifestando, per stessa ammissione dell'ente medesimo, una situazione in cui i pagamenti sono superiori alle riscossioni e ciò nonostante sia stata posta in essere un'azione di revisione e di programmazione della spesa.

Al di là delle molteplici cause che l'hanno determinata, molte delle quali risalenti nel tempo (indebitamento) e di difficile risoluzione (derivati), deve rilevarsi che, in questi termini e con queste caratteristiche di ricorrenza e di elevato ammontare, le anticipazioni costituiscono una forma di indebitamento latente e, soprattutto, un sintomo di squilibrio finanziario.

Le risultanze del riaccertamento straordinario e la conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, inoltre, destano alcune perplessità, sempre considerata la situazione di difficoltà dell'ente sul fronte dell'accertamento e della riscossione delle entrate ed i crediti, anche rilevanti, vantati nei confronti di diversi soggetti.

All'esito dell'operazione, infatti, sono stati cancellati, in misura preponderante, residui passivi, con la formazione di un avanzo di amministrazione di euro



226.823,46. Vero è che la maggior parte di questo avanzo è vincolato, ma risulta che il 2015 è stato chiuso con un disavanzo di amministrazione consistente. Questi elementi, nel loro complesso, lasciano emergere una situazione piuttosto critica nel suo complesso, che sarà oggetto di verifiche ulteriori con riguardo ai prossimi esercizi.

II. ORGANISMI PARTECIPATI.


Polesine Acque S.p.A.

Con riguardo a tale partecipata, società affidataria diretta del servizio di gestione del ciclo integrato dell'acqua nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Rovigo, è stata esaminata soprattutto la relazione debiti-crediti con gli enti partecipanti.

Dall'esame della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria (ivi compresi i bilanci della Polesine Acque relativi agli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015), è emersa una debitoria a carico della società piuttosto consistente, gran parte della quale riferita ai crediti vantati dai comuni soci per il rimborso delle rate dei mutui assunti dalla stessa e non versati a tutto il 2014.

L'accumularsi dei debiti in questione risulta imputabile allo stato di difficoltà finanziaria vissuto dalla società, riconducibile essenzialmente alla rilevante esposizione finanziaria (per più di 60 milioni di euro), aggravata, tra l'altro, dall'acquisizione, nel settembre del 2012, della So.De.A. s.r.l., a sua volta fortemente indebitata: come si legge nella nota integrativa al bilancio 2013, infatti, la So.De.A. *"ha riversato la propria esposizione finanziaria che all'atto del conferimento ammontava per debiti a breve a euro 3.630.842 e per debiti a medio/lungo periodo a euro 962.132"*.

L'acquisizione è stata determinata dalla necessità di mantenere l'affidamento in



house del servizio idrico, revocato dall'Autorità di Bacino nel 2011, a seguito del parere negativo espresso dall'AGCOM in merito alla sussistenza effettiva dei requisiti richiesti per l'*in house providing*. Per effetto di tale operazione societaria (ed anche della fusione, per incorporazione, della società con la Engineering s.r.l., che ha determinato, peraltro, il passaggio di tutto il personale della So.De.A. alla Polesine Acque s.p.a., con complessiva acquisizione di altre 48 unità di personale), nel 2014, il servizio idrico è stato affidato nuovamente a quest'ultima, con l'obbligo, tuttavia, di presentare, entro 18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, un piano di ristrutturazione finanziaria e di ripiano del debito, avallato da *advisor*, con rilascio di garanzie fideiussorie per gli investimenti previsti per il primo quinquennio.

Nella descritta situazione, gli enti soci, compreso il Comune di Badia Polesine, titolare di una piccola quota, hanno accumulato residui attivi nei propri bilanci, oggetto di rilievi da parte di questa Sezione, con la conseguente necessità di pianificare un rientro da parte della società, formulato con le opportune garanzie di serietà ed effettività. Deve dirsi che soltanto il Comune di Rovigo, nel 2014, aveva richiesto al Tribunale territorialmente competente l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti della partecipata per il recupero del dovuto. Tale iniziativa (secondo quanto emerge dal verbale dell'assemblea dei soci di Polesine Acque del 30.7.2014), unitamente alle pressioni dei Comuni soci, ha condotto all'adozione del piano di rientro del quale si è detto nella parte in fatto, accompagnato, come si legge nel citato verbale assembleare, dalla possibilità di "compensare" i crediti dei singoli enti con i crediti via via maturati dalla società nei confronti dei soci medesimi ed attraverso l'esecuzione, da parte della Polesine Acque, per conto degli enti partecipanti, di lavori di manutenzione



(segnatamente, "lavori di pulizia delle caditoie"); possibilità, quest'ultima, già pattuita con il Comune di Rovigo e da estendersi agli altri soci disponibili ed interessati. Il menzionato piano, peraltro, ha assunto, quale presupposto, l'assenso da parte dei soci circa il differimento della estinzione dei propri crediti al 2015, al fine di consentire alla società di soddisfare altri creditori ed evitare, così, eventuali azioni esecutive ed il rischio del determinarsi di uno stato di insolvenza. Dagli elementi acquisiti, comunque, risulta che la Polesine Acque abbia provveduto a corrispondere gli importi previsti dal piano, quanto meno sino al momento in cui si è spinta l'istruttoria condotta dalla Sezione in sede di valutazione del rendiconto 2014.

Ciò nonostante, non può non evidenziarsi, la precarietà dell'equilibrio finanziario della partecipata, considerato, da un canto, l'eccesso di esposizione finanziaria propria e "derivata" (acquisito, cioè, dalla So.De.A.) e, dall'altro, la necessità di eseguire comunque gli investimenti previsti dal piano tariffario elaborato dal Consiglio di Bacino (Autorità d'Ambito).



Destano perplessità alcune modalità di "rientro" individuate dalle parti, ovvero la compensazione tra i ratei del rimborso in questione ed i crediti maturati dalla società nei confronti del Comune anche per l'esecuzione di lavori di manutenzione.

Tali perplessità non sono originate tanto dalla possibilità che operi, nell'ambito dei rapporti tra enti controllanti e società controllata (peraltro, *in house*), la compensazione, bensì dalle circostanze concrete nella quali tale compensazione dovrà produrre i suoi effetti.

I comuni, al pari di altri enti pubblici, infatti, godono nel nostro ordinamento di una generale capacità di diritto privato e possono, pertanto, utilizzare tutti gli

strumenti che lo stesso offre per perseguire i propri fini, purché non vi sia una contraria disposizione di legge e vi sia una attinenza dello strumento con le finalità pubbliche perseguite, e, con riguardo alla compensazione, non sono previste preclusioni nell'ambito dei rapporti contrattuali tra soggetti privati ed enti locali (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 103/2014/PAR).

Nessun problema, in particolare, si pone nel caso di compensazione legale, che si applica ai crediti/debiti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati (o facilmente determinabili, attraverso mere operazioni di calcolo) nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti (immediatamente esigibili, perché non sottoposti a termine o condizione), disciplinata dall'art. 1243, 1° comma, c.c.


Stando al contenuto del verbale dell'assemblea dei soci della Polesine Acque del 30.7.2014, dovrebbe avvenire una compensazione, nell'ambito del singolo rapporto tra ente socio e società, del credito (già esistente) derivante dal mancato rimborso delle rate dei mutui già scadute e dovute a tutto il 2014 (quantificato complessivamente, per tutti gli enti, in euro 15.741.000,00, come si evince dall'allegato B al verbale medesimo) con i crediti "maturati" dalla società nei confronti dell'ente ovvero con i "lavori eseguiti dalla Società per conto del Socio, cosa del resto già introdotta ed operante sin dall'avvio del suo insediamento".

Nell'ottica della compensazione legale - della quale sembrerebbe trattarsi, considerato il richiamo generico all'istituto ed il riferimento ai crediti "maturati" dalla società (così nel menzionato verbale), con i quali la compensazione dovrebbe avvenire via via che vengono ad esistenza - poiché i crediti/debiti



reciproci trovano riscontro, soprattutto ai fini della esatta quantificazione (liquidità), nelle scritture contabili dei singoli enti e della partecipata, occorre che vi sia piena corrispondenza tra le rispettive risultanze: l'ammontare del credito vantato dalla partecipata nei confronti dell'ente locale socio, a titolo di corrispettivo del servizio in gestione, deve corrispondere alla posta debitoria iscritta, al medesimo titolo, nel bilancio dell'ente medesimo; l'ammontare del credito (residuo attivo) iscritto nel bilancio dell'ente locale socio, per il rimborso dei ratei di mutuo non corrisposto dalla società fino al 2014, deve corrispondere al debito dovuto, sempre a tale titolo, dalla partecipata.

Di qui due rilievi: il primo è che, nei bilanci della Polesine Acque non trova chiara rappresentazione il debito verso gli enti soci, in quanto inserito nella voce "debiti verso fornitori"; il secondo è che si individua, quale credito della società da portare in compensazione, anche quello derivante dalla esecuzione di alcuni lavori di manutenzione, il cui costo, come si evince dalla nota integrativa al bilancio 2015, è determinato "a condizioni normali di mercato", al di fuori della Convenzione che disciplina l'affidamento del servizio idrico.



Sotto quest'ultimo profilo, si profila un dubbio circa i termini esatti della modalità di estinzione dell'obbligazione individuata e concretamente attuata, se, cioè, si tratti di compensazione ovvero di esecuzione di una prestazione in luogo dell'adempimento, con il conseguente problema della rappresentazione, reciproca ed omogenea, dei crediti contestualmente estinti nelle rispettive scritture contabili.

In ogni caso, poiché l'accordo raggiunto in occasione dell'assemblea dei soci del 30 luglio 2014, per espressa volontà dei soci medesimi, ha iniziato a produrre i suoi effetti dall'esercizio 2015, questa Sezione si riserva di verificare, in

concreto, le compensazioni, se effettuate dalle parti, al fine di accertare la legittimità dell'operazione sotto il profilo finanziario-contabile.

III. ESPOSTO LAVORI ABBAZIA.

Sulla vicenda relativa all'affidamento dei lavori di recupero dell'Abbazia della Vangadizza e dello Stralcio relativo alla Biblioteca, in particolare, oggetto di un esposto pervenuto a questa Sezione in data 1° aprile 2016, è stata compiuta una specifica istruttoria ed è stata effettuata una audizione da parte del Magistrato istruttore, come si è evidenziato nella parte in fatto.

Le problematiche emerse dall'esposto riguardano essenzialmente le incertezze sulla copertura effettiva delle spese necessarie alla realizzazione dell'intervento, finanziato in parte con risorse assegnate dalla Regione del Veneto (euro 389.000,00) ed in parte con risorse comunali (euro 110.000,00), derivanti dalla stipulazione di accordi aventi ad oggetto perequazioni urbanistiche e riguardano, in particolare, queste ultime. Tale incertezza aveva indotto il Responsabile del servizio finanziario a rifiutarsi di apporre il visto di regolarità alla determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva dell'appalto dei lavori ed a presentare l'esposto suddetto dopo la mancata conferma dell'incarico e la nomina di un nuovo Responsabile. Quest'ultimo, invece, aveva apposto il visto, condizionando, però, il pagamento dei SAL dei lavori all'effettivo reperimento delle risorse ed al solo (dichiarato) scopo di evitare un contenzioso con la ditta aggiudicataria.

In occasione dell'audizione, tenuta dal Magistrato istruttore in data 11 luglio 2016, proprio al fine di approfondire la vicenda sotto il profilo della sussistenza della copertura della spesa autorizzata ed impegnata, l'ente aveva assicurato che gli accordi per la perequazione erano stati stipulati, ragion per cui la



componente di finanziamento delle opere di propria competenza aveva perso il carattere dell'incertezza ed era diventata effettiva, e che, con riguardo alla componente di provenienza regionale, si era attivato per la realizzazione dell'entrata accertata e non riscossa e presente in bilancio nella forma di residui attivi.

La situazione appena descritta si colloca in un quadro peculiare, considerata la grave e perdurante crisi di liquidità manifestata dall'ente nel corso degli esercizi assoggettati al controllo di questa Sezione ed è stata, pertanto, oggetto di verifica proprio sotto il profilo della sostenibilità della spesa.

Tale verifica, tuttavia, non può considerarsi esaustiva, in quanto ferma ad uno specifico momento storico, ossia quello della audizione e della successiva nota integrativa prodotta dall'ente nel mese di agosto del 2016, e necessita, quindi, di un aggiornamento in occasione dei controlli sulle gestioni successive.

Proprio perché la situazione di cassa, come ammesso dallo stesso ente nella nota del 9 agosto 2016, *"è dovuta a situazioni strutturali difficilmente modificabili nel breve periodo"*, illustrate nel paragrafo relativo alla problematica delle anticipazioni di tesoreria, ed avendo l'ente assicurato la realizzazione futura delle entrate destinate a coprire i costi dei lavori in questione (le quali, se pure caratterizzate - sempre sulla base delle affermazioni dell'ente -, da carattere di certezza, non risultavano, al momento in cui sono stati compiuti gli approfondimenti istruttori, ancora incassate), è necessario che la vicenda divenga oggetto di ulteriori verifiche allo scopo di accertare che, effettivamente, la copertura della spesa si è realizzata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle



risultanze della relazione resa dall'organo di revisione sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 e della successiva istruttoria:

1. invita l'amministrazione comunale di Badia Polesine a monitorare la tenuta degli equilibri di bilancio e a garantirne, con ogni misura ritenuta idonea, l'effettività, anche in prospettiva futura, con specifico riguardo alla copertura delle spese programmate ed alla situazione della cassa (ricorso alle anticipazioni di liquidità);
2. invita l'amministrazione comunale di Badia Polesine, in considerazione delle criticità rilevate in parte motiva in merito alla situazione finanziaria della Polesine Acque S.p.a., a valutare attentamente le future scelte di *governance* della partecipata, anche se in una situazione di capitale frazionato, ed a verificare i presupposti giuridici e contabili delle operazioni di compensazione tra debiti e crediti reciproci;
3. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Badia Polesine per quanto di rispettiva competenza.


Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2016.

Il magistrato relatore

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Francesca Dimita

Dott. Giampiero Pizziconi



Depositato in Segreteria il 12/04/2017

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

